

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

|                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2019-5212 del 12/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Oggetto                     | Procedimento MO09A0052/19VR02 (ex 2453/S). Rilascio di variante sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea mediante la sostituzione di un pozzo. Utenza ad uso zootecnico (allevamento suinicolo) in comune di Soliera (MO). Ditta F.LLI LAVARINI s.s. |
| Proposta                    | n. PDET-AMB-2019-5357 del 11/11/2019                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Struttura adottante         | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena                                                                                                                                                                                                                                         |
| Dirigente adottante         | BARBARA VILLANI                                                                                                                                                                                                                                                                         |

Questo giorno dodici NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, BARBARA VILLANI, determina quanto segue.

OGGETTO: REGOLAMENTO REGIONALE N. 41/2001 articolo 31.  
Procedimento MO09A0052/19VR02 (ex 2453/S). Demanio idrico - ACQUE

Ditta **FRATELLI LAVARINI s.s.**

Rilascio di variante sostanziale di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, consistente nell'autorizzazione ad eseguire i lavori di perforazione per la sostituzione del pozzo 1 (rif. risorsa in Sisteb=MOA7170).

Derivazione di acqua pubblica sotterranea ad uso zootecnico (allevamento suinicolo) in comune di Soliera (MO), località Case Longagnani in via Carpi-Ravarino n. 1410.

Visti:

- il Regio Decreto 11/12/1933, n. 1775, "Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la LR 18/5/1999, n. 9 "Disciplina della procedura di valutazione dell'impatto ambientale";
- il Regolamento Regionale 20/11/2001, n. 41 "Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica";
- il Decreto Legislativo 3/4/2006, n. 152, "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;
- la deliberazione dell'Assemblea legislativa 21/12/2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTA);
- le deliberazioni della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1781/2054, n. 2067/2015 e n. 1195/2016;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, che ha conferito alle Regioni la gestione dei beni del demanio idrico;
- la Legge Regionale 21 aprile 1999, n. 3, che ha stabilito i principi per l'esercizio delle funzioni conferite e in particolare gli articoli 152 e 153 che stabiliscono i canoni e le spese di istruttoria per i diversi usi delle acque prelevate, in ultimo aggiornati dalla DGR N. 1622/2015;
- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13, con cui la Regione ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.) a far data dal 01/05/2016;
- il Regolamento Regionale 29/12/2005, n. 4, "Disposizioni transitorie per la gestione dei prelievi d'acqua nelle more dell'approvazione ed attuazione del piano di tutela delle acque";
- la Legge Regionale 30/4/2015, n. 2, in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- le deliberazioni della Giunta Regionale in materia di canoni, spese di istruttoria e tipologie di utilizzo n. 65 del 2/2/2015 e n. 1792 del 31/10/2016;

- la deliberazione della Giunta Regionale n. 787 del 9/6/2014 “Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico - Art. 21 R.R. 41/2001”;
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 2173 del 21/12/2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/2015 che ha attribuito in particolare alla S.A.C. (Struttura Autorizzazioni e Concessioni - Unità Gestione Demanio idrico) territorialmente competenti lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- le deliberazioni sugli usi irrigui della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 1415/2016, n. 1792/2016 e n. 2254/2016;
- la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto “Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni” e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- la deliberazione della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1195 del 25/7/2016 avente ad oggetto “Direttiva concernente i criteri di valutazione delle derivazioni di acqua pubblica”;
- la legge 7/8/1990 n. 241;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013 n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;

preso atto:

- dell'istanza di variante sostanziale di concessione presentata dalla ditta **FRATELLI LAVARINI s.s.** con sede legale a Bergantino di Rovigo in via Cavo Grande n. 1410 registrata al prot. PG/2019/128292 del 14/08/2019 dello scrivente Servizio, con la quale ha chiesto di sostituire il pozzo esistente (codice aziendale n. 1) per la derivazione di acqua pubblica sotterranea presso il proprio centro zootecnico, ubicato in comune di Soliera (MO) località Case Longagnani in via Carpi-Ravarino n. 1410 su terreno individuato catastalmente al foglio 22 mappale 157 del NCT del comune di Soliera (MO);
- della domanda di rinnovo della concessione presentata dalla ditta richiedente ed attualmente in fase di istruttoria, valutando di inserire il nuovo pozzo 1bis nel nuovo disciplinare, soltanto al termine dei suddetti lavori di perforazione e attraverso l'implementazione dei dati definitivi del nuovo manufatto;

dato atto che il prelievo richiesto in concessione dal nuovo manufatto è soggetto alla procedura di cui all'articolo 31 comma 1 del citato Regolamento regionale n. 41/2001 che individua la procedura di variante sostanziale;

verificata la documentazione agli atti e rilevato che:

- la domanda di variante sostanziale di concessione è corredata della documentazione prevista dall'art. 31 del Regolamento regionale n. 41/2001, costituita da una relazione tecnica a firma della dott.ssa agr. Rita Bega ed uno studio idrogeologico con relativi allegati, a firma del dott. geol. Andrea Fornaciari;

- la ditta richiedente, che dispone di due pozzi per l'esercizio della derivazione, si trova nella necessità di sostituire il pozzo 1 la cui colonna si insabbia frequentemente, al fine di garantire la necessaria portata di emungimento e un'adeguata qualità idrica per gli animali in allevamento;
  - il pozzo in progetto 1bis, sostituirà il pozzo esistente che verrà cementato ed inertizzato a norma di legge;
  - i dati complessivi dell'utenza idrica sotterranea rimangono i seguenti:
  - Uso zootecnico (allevamento suinicolo);
  - Portata di picco massima totale di emungimento = 8,0 l/s;
  - Volume totale richiesto di derivazione/emungimento: m<sup>3</sup>/anno 55.000;
  - **la ditta FRATELLI LAVARINI s.s ha attualmente in essere un'autorizzazione A.I.A. per la conduzione dell'allevamento, di cui alla determinazione n. 49 del 24/07/2014;**
- constatato che:

1. la ditta richiedente ha versato, ai sensi dell'art.153 della LR n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria della domanda di variante sostanziale di concessione;
2. la ditta richiedente ha dichiarato di impegnarsi alla cementazione/inertizzazione a regola d'arte, del pozzo da sostituire;
3. la ditta richiedente ha eseguito un sondaggio esplorativo geognostico a seguito di autorizzazione ai lavori rilasciata dallo scrivente Servizio (rif. Prat. 7580/S);

preso atto che è stato acquisito il seguente parere istruttorio, richiesto ai sensi dell'art. 12 del citato R.R. n. 41/2001:

**Provincia di Modena – Pianificazione urbanistica Territoriale e Cartografica**, assunto al protocollo con n. PG/2019/141508 del 13/09/2019, che esprime parere favorevole, disponendo che si sensi dell'art. 13C comma 2.b.4.3 del PTCP2009, "al fine di evitare inquinamenti delle acque sotterranee, è fatto obbligo di sigillare tutti i pozzi (domestici ed extradomestici) non più utilizzati o in cattivo stato di manutenzione ed esercizio, seguendo le disposizioni indicate al comma 2 dell'art. 35 del regolamento regionale n. 41/2001";

tenuto conto che per quanto riguarda il parere dell'Autorità di Bacino del fiume Po, di cui agli artt. 9 e 12, ordinato a verificare la compatibilità dell'utilizzazione con le previsioni di Piani di tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- 1) con propria deliberazione n. 8 del 17/12/2015 il Comitato istituzionale dell'Autorità di Bacino ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di Gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni");
- 2) con nota prot. n. 354/5.2 in data 25/01/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione della suddetta "Direttiva Derivazioni", precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;

3) in presenza di analoghe richieste di parere istruttorio, la stessa Autorità di Bacino ha fatto presente che, per le tipologie di derivazione sopra descritta, la Direttiva Derivazioni, adottata con deliberazione n. 8 del 17/12/2015, è immediatamente applicabile a tutte le richieste di concessioni successive al 12 gennaio 2016;

4) a seguito di specifica richiesta di ARPAE, la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia Romagna, con nota prot. PG/2016/788494 del 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della "Direttiva Derivazioni" approvate dall'Autorità di Bacino del fiume Po;

5) l'applicazione della stessa Direttiva permette quindi, di superare l'acquisizione del parere istruttorio della medesima Autorità di Bacino, che si intende come espresso, potendo così procedere al completamento dell'iter istruttorio di concessione come da competenza di questa S.A.C.;

6) l'Unità Gestione Demanio Idrico di questa Agenzia - S.A.C., a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nella citata Direttiva Derivazioni, ha accertato che l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione;

considerato che sono stati valutati i seguenti elementi significativi alla definizione dell'impatto della derivazione sul corpo idrico interessato:

- il volume totale e la portata nominale massima del prelievo sono mediamente congrui;
- la ditta non incrementerà il volume complessivo attualmente derivabile in ragione dell'istruttoria di rinnovo di concessione attualmente in corso;

verificato che:

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, la destinazione d'uso della risorsa rientra nella tipologia d'uso "zootecnico" di cui alla lettera f) art. 152, comma 1, della L.R. 3/1999;
- il nuovo pozzo 1 bis in progetto potrà raggiungere, come da progetto, la profondità massima di metri 130 da piano campagna, con un unico tratto filtrante all'interno del gruppo acquifero A1;
- il prelievo ricade nel corpo idrico di pianura non a rischio "Pianura Alluvionale Appenninica - confinato superiore" codice 0610ER-DQ2-PACS con stato chimico e quantitativo buono;
- con criticità tendenziale "media" ed impatto "lieve", la valutazione ex-ante dell'impatto al prelievo (effettuata secondo la Direttiva Derivazioni, approvata dall'Autorità del fiume Po) ricade nei casi di "ATTRAZIONE" (la derivazione è compatibile, fermo restando il rispetto delle disposizioni normative e regionali, che regolano la materia);
- il manufatto in progetto:
  1. non insiste entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.lgs. 152/2006;
  2. non ricade all'interno di un Parco o di un'area protetta e non rientrano nel campo di applicazione della DGR n. 1191/2007 (linee guida SIC, ZPS, RETENATURA2000);

accertata la compatibilità dell'utenza con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali, ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7/2015 e n. 8/2015;

verificato che sul B.U.R.E.R. n. 300 del 18/09/2019 è stato pubblicato l'estratto della domanda di concessione e nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni né opposizioni;

ritenuto che l'autorizzazione alla perforazione del nuovo pozzo 1bis di cui trattasi possa essere rilasciata, in quanto non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. n. 41/2001, considerando inoltre quanto esposto nella relazione tecnica di progetto ed in esito all'istruttoria svolta;

accertata la compatibilità dell'utenza con le disposizioni contenute nei Piani di Gestione Distrettuali, ai sensi delle D.G.R. n. 1781/2015 e n. 2067/2015, nonché rispetto alle deliberazioni del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino n. 7/2015 e n. 8/2015;

dato atto che :

- il Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S. A. C.) ARPAE di Modena;

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, Via Po n. 5;

- il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la Dott.ssa Barbara Villani, Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) ARPAE di Modena, con sede in Via Giardini, 472 a Modena;

- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile presso la segreteria della S.A.C. Arpae di Modena, con sede di Via Giardini n. 472 scala L a Modena, e visibile sul sito web dell'Agenzia, [www.arpae.it](http://www.arpae.it);

per quanto precede:

### **il Dirigente determina**

a) di autorizzare, fatti salvi i diritti di terzi e quanto disposto dalle norme urbanistiche ed edilizie del Comune interessato, ai sensi del disposto dell'articolo 31 comma 1 del Regolamento regionale n. 41/2001, la ditta **FRATELLI LAVARINI s.s.** con sede legale a Bergantino di Rovigo in via Cavo Grande n. 1410 – C.F. 01287620296, ad una variante sostanziale di concessione consistente nella sostituzione dell'attuale pozzo 1, da perforare su terreno di proprietà della ditta richiedente medesima, sito a Soliera (MO), località Case Longagnani in via Carpi-Ravarino n. 1410, censito catastalmente al foglio 22 mappale 157 del N.C.T. del comune medesimo, con prelievo di acqua pubblica sotterranea da destinare ad uso igienico ed assimilati (zootecnico per allevamento suinicolo) - codice procedimento **MO09A0052/19VR02** (ex 2453/S);

b) di dare atto che la presente autorizzazione ai lavori di perforazione del pozzo in argomento, è preliminare al rilascio del rinnovo di concessione per la derivazione di acqua pubblica sotterranea, tuttora in istruttoria che potrà essere rilasciata o negata con successivo provvedimento, a norma degli artt. 19 e 27

del Regolamento Regionale n. 41/2001;

- c) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D.lgs. n. 33 del 14/3/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;
- d) di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico dell'Amministrazione e ne sarà consegnata al concessionario una copia conforme, previo assolvimento dell'imposta di bollo, che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- e) di rendere noto agli interessati che il responsabile del procedimento è la dottoressa Barbara Villani e avverso il presente provvedimento, entro 60 giorni dalla ricezione, si potrà esperire ricorso all'autorità giurisdizionale amministrativa ai sensi del D.Lgs. 2/7/2010 n. 104 art. 133 c. 1 b), ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni;
- f) di definire nell'articolato che segue le caratteristiche della perforazione e le condizioni a cui la stessa è subordinata, in base a quanto richiesto nella domanda di concessione, a quanto contenuto negli elaborati ad essa allegati richiamati nelle premesse, ed in base alle norme che regolano la materia:

#### **Art. 1 – ubicazione e caratteristiche del nuovo pozzo 1bis**

L'opera di presa è costituita da un pozzo, da ubicare su terreno di proprietà della ditta richiedente sito a Soliera (MO), località località Case Longagnani in via Carpi-Ravarino n. 1410, censito catastalmente al foglio 22 mappale 157 del N.C.T, del comune medesimo.

#### **Dati tecnici del pozzo:**

- coordinate piane U.T.M.\* fuso 32 X= 654.910 Y= 957.545;
- colonna tubolare con camicia in PVC PN 12.5 filettato atossico del diametro interno Ø=125 mm;
- monofalda, ipotesi tratto filtrante: 112-119 metri da p.c., qualora non si rinvenga idonea falda idrica sfruttabile a minor profondità,;
- fondello pozzo;
- profondità massima del manufatto m. 130,0 dal piano campagna;
- cementazione intercapedine colonna sino a metri 6,5 da p.c.;
- avampozzo in cemento con botola di chiusura in acciaio;
- contatore volumetrico;
- portata nominale massima **4,0** l/s;
- elettropompa sommersa avente una potenza di kW 7,5.

**1.2** Qualora in corso d'opera si rendesse necessario variare il sito della perforazione o modificare le caratteristiche dell'opera autorizzata (profondità, diametro, ecc.) i lavori dovranno essere immediatamente sospesi, dandone immediata comunicazione formale a questo Servizio ed il Titolare dell'autorizzazione, per riprendere i lavori, dovrà munirsi del provvedimento autorizzativo di variante.



## **Art. 2 – comunicazioni inizio lavori**

**2.1** Al fine di consentire l'espletamento delle verifiche e dei controlli sull'osservanza delle prescrizioni impartite, il titolare/concessionario, dovrà comunicare tramite lettera ad ARPAE – S.A.C. di Modena - Unità Gestione Demanio Idrico, e/o tramite posta elettronica certificata (PEC): ([aoomo@cert.arpa.emr.it](mailto:aoomo@cert.arpa.emr.it)), con un anticipo di almeno 10 gg., quanto segue:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di inserimento della colonna filtrante;
- la data di ultimazione dei lavori di perforazione;
- **per i pozzi con portata massima superiore a 5,0 l/s, la data di effettuazione della prova di pozzo (a cinque diversi gradini di portata, ai fini dell'individuazione dell'equazione caratteristica e della portata critica);**

**2.2** Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori, dovrà essere inviata a questa Struttura S.A.C. di ARPAE la relazione di fine lavori con l'asseverazione dell'osservanza delle disposizioni impartite con la presente determinazione, a firma del tecnico incaricato della direzione dei lavori di perforazione del pozzo, contenente:

- le caratteristiche dei lavori eseguiti;
- l'esatta ubicazione del pozzo su planimetria CTR alla scala 1:5000;
- il diametro e la profondità del pozzo, la tecnica utilizzata per la perforazione, le quote della fenestrazione;
- le modalità costruttive delle opere a protezione del pozzo (**avampo**, etc.);
- la rappresentazione grafica della stratigrafia dei terreni attraversati e del completamento del pozzo;
- il tipo di falda captata, il regime ed il movimento naturale della falda stessa;
- la tipologia e le caratteristiche tecniche della pompa che verrà installata;
- la scheda tecnica pozzo fornita dallo scrivente Servizio.

**2.3** A carico del richiedente rimangono gli adempimenti previsti dalla Legge 04/08/1984 n. 464, per le perforazioni che superano i 30 m di profondità, ovvero la comunicazione dell'inizio dei lavori di perforazione all'ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale – via Vitaliano Brancati n. 48, 00144 Roma, entro trenta giorni dal loro inizio e dovrà far pervenire allo stesso Ufficio, entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, una relazione sui risultati della ricerca, secondo quanto disposto dalla Legge 04/08/1984 n. 464, utilizzando esclusivamente gli appositi moduli scaricabili dal sito:

[http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Modulistica\\_e\\_Software/](http://www.isprambiente.it/site/it-IT/Modulistica_e_Software/)

**Trasmissione\_informazioni\_Legge\_464-84/; Istruzioni\_per\_l'invio/**

## **Art. 3 - prescrizioni tecnico-costruttive**

**3.1** I lavori dovranno eseguirsi secondo le prescrizioni contenute nella presente autorizzazione, fatte salve altre prescrizioni che potranno essere impartite, anche in corso d'opera, dallo scrivente Servizio. Si fa riferimento alle norme UNI 11590/2015 del Comitato Termotecnico Italiano.

**3.2** La Ditta incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare dovrà procedere con impianti di perforazione attrezzati per il controllo di eruzioni



di gas e realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso. Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo. Se durante l'esecuzione dei lavori venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali, se ne dovrà provvedere **l'immediata sospensione**, avvertendo la Struttura S.A.C. di ARPAE di Modena per gli eventuali provvedimenti che venissero prescritti e che saranno vincolanti per la ditta stessa.

**3.3** La perforazione del pozzo dovrà essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua.

Nel corso delle operazioni di perforazione, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere, dovrà essere previsto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili ed inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, dovranno essere eseguiti i seguenti lavori:

- realizzazione di una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione, al fine di evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo, scongiurando accidentali sversamenti;
- cementazione dell'intercapedine della colonna di metri 6,5 da piano campagna (o sino alla base dell'acquifero Ao);
- **il pozzo dovrà captare una sola falda e non mettere in comunicazione fra loro le falde attraversate per evitare il diffondersi di eventuali inquinanti.**
- la testa del pozzo dovrà essere protetta in superficie da pozzetto di ispezione e manovra, dotato di chiusino a tenuta ermetica con diametro maggiore dell'imbocco, provvisto di sfioratore per lo smaltimento di acque superficiali e meteoriche di eventuale infiltrazione.
- l'imbocco del manufatto dovrà essere sigillato con apposita flangia, provvista di foro adeguato per poter eseguire l'eventuale prelievo di campioni analitici d'acqua.
- nella tubazione idraulica di mandata dal pozzo dovrà essere inserita una valvola di ritegno (non ritorno) per garantire che la circolazione idrica avvenga nella sola direzione di uscita dal pozzo medesimo: ciò al fine di scongiurare eventuali accidentali miscelazioni della falda captata con acque di superficie.

**3.4** I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni dovranno essere gestiti come terre e rocce da scavo seguendo le indicazioni del D.P.R. 120 del 13/06/2017 (Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo) oppure sulla base della vigente normativa sui rifiuti.

I fanghi liquidi o semiliquidi utilizzati nei lavori di perforazione e rimasti inutilizzati, quando classificati come rifiuti, dovranno essere conferiti ad impianti autorizzati.

Le acque di risulta dalla perforazione e dallo spurgo dei pozzi potranno essere scaricate:

- in fognatura nel rispetto del regolamento del gestore del Servizio Idrico Integrato e dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 152/06 parte terza allegato 5 tabella 3) colonna "Scarico in rete fognaria";
- in acque superficiali nel rispetto dei limiti e delle autorizzazioni stabilite dal D.Lgs. 152/06 parte terza allegato 5 tabella 3) colonna "Scarico in rete acque superficiali".

E' vietato scaricare le acque provenienti dallo spurgo del pozzo direttamente nei fossi e nelle scoline stradali in assenza di specifica autorizzazione.

**3.5** Dovrà essere rispettato quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988; nella fattispecie dovranno essere adottati mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare che con essa venga estratto il terreno o la sua frazione più fina e che non si verifichino cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e la funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

**3.6 Prescrizione di cautela.** L'opera non deve compromettere gli usi idrici derivanti da precedenti autorizzazioni. La ditta si impegna altresì a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

**3.7 Dispositivo di misurazione** - Il pozzo, dovrà essere equipaggiato di un dispositivo per la misurazione delle portate e dei volumi di acqua sotterranea emunta.

**3.9 Tombamento pozzo 1 esistente.** Entro trenta giorni dalla data di ultimazione dei lavori di perforazione del nuovo pozzo, il concessionario dovrà produrre allo scrivente Servizio una relazione tecnica a firma di professionista abilitato, circa l'avvenuto tombamento del pozzo 1 esistente.

Tale tombamento dovrà avvenire secondo le modalità previste dall'art. 35 del Regolamento Regionale 20/11/2001 n° 41. Dell'avvenuto tombamento dovrà esserne data comunicazione scritta entro il predetto termine.

**INDICAZIONI/PRESCRIZIONI OPERATIVE PER IL TOMBAMENTO DEL POZZO 1 esistente:**

- 1) rimozione dell'equipaggiamento (estrazione della pompa, collegamenti idraulici ed elettrici, tubo di mandata);
- 2) chiusura dell'imbocco/testa pozzo con taglio ed estrazione della camicia, per un tratto di circa 4 metri;
- 3) demolizione dell'avampozzo e parte sporgente;
- 4) realizzazione di una soletta/massetto in cls con spessore di 40 cm;
- 5) cementazione mediante tubo con iniezione dal fondo pozzo di boiacca cementizia;
- 6) in corrispondenza del tratto filtrante ripristinare con litologia di analoga granulometria la permeabilità idraulica;
- 7) una volta posato il dreno inserire un tappo di compactonite (cilindretti rigonfiabili) nella parte superiore del tratto filtrante;
- 8) realizzazione di massetto di sigillatura in calcestruzzo al fine di garantire idonea impermeabilizzazione dalla superficie;
- 9) ripristino della copertura a quota piano di campagna.

**Art. 4 – termini**

**4.1** La presente autorizzazione è accordata per la durata di mesi sei a decorrere dalla data di notifica del presente atto e potrà essere prorogata, su richiesta dell'istante e per comprovati motivi per ulteriori mesi sei, a norma dell'art. 16 comma 2, punto c) del R.R. n. 41/2001.

4.2 Essa potrà essere revocata, senza che il titolare abbia diritto a compensi ed indennità, in qualsiasi momento qualora la zona venga interessata da fenomeni di dissesto idrogeologico, per esigenze di tutela della risorsa o per sopravvenute ragioni di pubblico interesse, ai sensi dell'art. 16, comma 3, del Regolamento Regionale n. 41/2001.

#### **Art. 5 - osservanza di leggi e regolamenti**

5.1 Durante l'esecuzione dei lavori, da attuarsi a regola d'arte, dovranno essere osservate tutte le norme di tutela e di sicurezza tese ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 09/04/2008 n. 81 integrato e corretto con D.lgs. 03/08/2009 n. 106, nonché danni ai giacimenti nell'eventualità venissero rintracciati idrocarburi liquidi o gas naturali. Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture. La zona di perforazione e del cantiere dovrà essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

5.2 Oltre alle condizioni su esposte la Ditta autorizzata è tenuta alla piena ed esatta osservanza delle norme generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

5.3 Il provvedimento di autorizzazione alla perforazione del pozzo non consente alcun prelievo di acqua pubblica sotterranea e vincola il richiedente alla rigorosa osservanza delle norme generali e speciali per la tutela delle acque dall'inquinamento, ai sensi del D.lgs. n. 152/2006 e successive modifiche, sollevando al riguardo l'Amministrazione Regionale.

5.4 Copia della presente autorizzazione dovrà essere consegnata alla Ditta esecutrice dei lavori e tenuta in cantiere ed esibita ad ogni richiesta del personale preposto alla vigilanza.

5.5 Tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte della Struttura ARPAE concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati ed alle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta, sono a totale carico della Ditta autorizzata.

5.6 Sono fatti salvi gli eventuali provvedimenti di competenza di altre Amministrazioni e l'emanazione dei provvedimenti in caso di accertate inadempienze alle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o di violazioni di Legge.

#### **Art. 6 - sanzioni-diniego-decadenza**

6.1 Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente autorizzazione:

- qualora non ottemperi alla comunicazione prevista dalla Legge 04/08/1984 n. 464 è passibile della relativa sanzione amministrativa;
- qualora violi gli obblighi e/o le prescrizioni previste dalla presente autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni;

6.2 Il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nella presente autorizzazione ne determina la decadenza e può comportare il diniego della concessione (art. 16, comma 6 e art. 22 comma 1, lett. g) del regolamento regionale 41/2001).

#### **Art. 7 - ricorsi**

Avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere entro il termine di 60 giorni dalla sua notificazione secondo il disposto degli artt. 143 e 144 del R.D. 1775/1933.

La Responsabile del Servizio Autorizzazioni  
e Concessioni di ARPAE Modena  
Dott.ssa Barbara Villani  
*originale firmato digitalmente*

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

*da sottoscrivere in caso di stampa*

La presente copia, composta di n. .... fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data ..... Firma .....

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**